

COMUNICATO STAMPA

Fatturazione elettronica

Pronte le regole per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture

Pubbligate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento, firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia, stabilisce che l'opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l'opzione ha effetto per l'anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal Dlgs n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti. Potranno innanzitutto utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati dall'Agenzia. Inoltre, in base a quanto stabilito dal decreto, per questi contribuenti il termine per gli accertamenti si riduce di un anno. Un altro incentivo previsto dalla normativa è la nuova procedura accelerata di rimborso (i rimborsi prioritari).

Infine, le stesse regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come di recente modificato dal DI n. 193/2016 (decreto legge fiscale); chi sceglierà l'opzione sarà esonerato dall'adempimento previsto dal nuovo decreto legge.

Dal 1° gennaio 2017 scatta la trasmissione - Con il provvedimento di oggi sono stabilite le informazioni da trasmettere, il loro formato, i termini di trasmissione e le modalità tecniche per comunicare i dati in totale sicurezza. Le regole tecniche stabilite dal provvedimento sono necessarie per consentire ai contribuenti Iva di esercitare l'opzione di trasmissione telematica dei dati delle fatture già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio prossimo, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Le regole tecniche contenute nel provvedimento di oggi potranno essere seguite anche per adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture previsto dall'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal decreto legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193; quindi, coloro che eserciteranno l'opzione non saranno tenuti a quest'ultimo adempimento.

Durata ed esercizio dell'opzione – Il provvedimento che disciplina la trasmissione dei dati stabilisce che l'opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare

l'opzione sin dal primo giorno di attività, quest'ultima ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

Fatturazione elettronica attraverso SdI: semplificazione e incentivi - Solo i contribuenti che decideranno di esercitare l'opzione prevista dal decreto legislativo 127 del 2015, potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l'Agenzia delle entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture e il contribuente potrà evitare l'adempimento di trasmissione accedendo, inoltre, ai benefici stabiliti all'articolo 3 dello stesso decreto, tra cui i rimborsi prioritari. Inoltre, gli stessi soggetti – qualora ricevano e effettuino i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute in modalità tracciata – potranno accedere alla riduzione di un anno dei termini dell'accertamento.

Roma, 28 ottobre 2016

COMUNICATO STAMPA

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri In un provvedimento le modalità per l'esercizio dell'opzione

Disponibili, sul sito delle Entrate, le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. Con un provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene data attuazione alla disposizione introdotta dal Dlgs n. 127/2015, che prevede la facoltà, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di esercitare l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il provvedimento definisce, inoltre, le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell'invio telematico dei dati, le modalità per l'esercizio dell'opzione, le informazioni da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione.

Opzione al via con il nuovo anno - A partire dal prossimo 1° gennaio, i commercianti al minuto che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati, potranno esercitare l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

I dati viaggiano con il nuovo "Registratore Telematico" - Il documento di prassi chiarisce che per l'invio telematico dei dati giornalieri, gli esercenti dovranno dotarsi di un apposito "Registratore Telematico"; si tratta di uno strumento che consentirà in automatico di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente - al momento di chiusura giornaliera della cassa - i dati fiscali, avvalendosi dei servizi *online* disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il nuovo strumento agevolerà gli adempimenti dei contribuenti che non dovranno più registrare i corrispettivi.

Come si esercita la scelta - L'opzione va esercitata, esclusivamente in modalità telematica, mediante un'apposita funzionalità presente all'interno del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non viene revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha efficacia a decorrere dall'anno solare in cui è esercitata. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del *file* che contiene le informazioni.

Roma, 28 ottobre 2016